

COMUNE DI SAN DAMIANO MACRA

Prov. di Cuneo

Tel. 0171/900203 – Fax. 0171/900935

E-mail: san.damiano.macra@ruparpiemonte.it

Pec: segretario.san.damiano.macra@cert.ruparpiemonte.it

DECRETO N. 6 DEL 25/07/2019

Oggetto: Nomina del Responsabile del Servizio Tecnico – A.P.O. ~ Tecnica

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'art. 109 del citato Decreto nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

- l'art. 107 del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000 che individua le competenze attribuite ai dirigenti e il successivo art. 109 che precisa che, nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Visto il CCNL - comparto funzioni locali sottoscritto in data 28 maggio 2018;

Visto l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 che recita testualmente: "I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".

Visto il CCNL - comparto funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;

Richiamato l'art 53 comma 3 il quale testualmente recita "I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione".

Dato atto che lo stesso sostanzialmente riproduce l'art. 4, comma 2 bis, del CCNL-Comparto Regioni Autonomie Locali del 14.9.2000, inserito dall'art.11 del CCNL 22/1/2004, secondo cui "i Comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno".

Vista la Circolare Ministero dell'Interno n. 2 del 21/10/2005 che ha recepito il citato parere n.2141 del



25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, concernente l'interpretazione da dare alla norma sopra richiamata che subordina l'utilizzo del dipendente pubblico ad un accordo tra le due amministrazioni utilizzatrici. In particolare, la suddetta circolare ha confermato la possibilità, attraverso la previsione di cui all'art 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; quest'ultimo non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

Visto l'art. 4 del D.Lgs 8 aprile 2003 n.66, secondo cui “La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 22.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004 (C.D. SCAVALCO D'ECCEDEZZA), PRESSO L'AREA TECNICA. INCARICO ALL'ING. CONTE FRANCO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERNEZZO PER L'ANNO 2019.”.

Ritenuto doveroso, in considerazione delle complesse funzioni gestionali riconducibili nell'ambito dell'Area indicata in oggetto, riconoscere al predetto dipendente la indennità di Posizione Organizzativa, nella misura di € 1.100 lordi mensili per 12 mensilità annui oltre la retribuzione di risultato nel limite massimo del 25%.

Considerato che il conferimento e la graduazione della Posizione Organizzativa non rientra più, a seguito della Riforma Brunetta, tra le materie oggetto di concertazione sindacale.

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui non è necessario che l'Ente ricevente proceda alla stipula con il dipendente interessato di apposito contratto di lavoro in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza (Cfr., ex multis, Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, Parere n.17 dell'8 maggio 2008; Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, Parere n. 23 del 6 febbraio 2009).

Richiamato altresì il parere del Consiglio di Stato Sez. I n. 3764 dell'11 dicembre 2013 che ha espressamente ammesso la possibilità di attribuire la responsabilità di un servizio ai dipendenti utilizzati ai sensi del citato comma 557, anche se impiegati per un numero di ore inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 4, comma 2 bis del CCNL 14/9/2000, inserito dall'art.11 del CCNL 22/1/2004, concernente le posizioni organizzative a tempo parziale, ritenendo lo stesso valevole anche a seguito del nuovo CCNL 2016/2018 stante l'identità testuale tra l'art. 4, comma 2 bis del CCNL 14/9/2000, inserito dall'art.11 del CCNL 22/1/2004 con il comma 3 dell'art 53 che testualmente recita: “I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”.

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico, con attribuzione della relativa posizione organizzativa, con competenza (funzioni) in materia di servizi tecnico/manutentivi, lavori pubblici, edilizia e urbanistica;

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale;

Richiamati i vigenti CCNL Comparto regioni- Autonomie Locali del personale non dirigente.

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.

Sentito il Dipendente Comunale interessato, che ha manifestato la disponibilità all'assunzione dell'incarico di cui trattasi, firmando per accettazione il presente atto.

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico A.P.O. - TECNICA, nella persona del Sig. CONTE Franco, Istruttore direttivo Cat. D, con decorrenza dalla data odierna e fino al 24 luglio 2022, salvo revoca anticipata nei casi previsti dalla legge;



VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- lo Statuto comunale
- l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA

1. DI NOMINARE ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000 l'ing. CONTE Franco, Istruttore direttivo, Cat. D, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Bernezzo Responsabile del Servizio Tecnico A.P.O. - TECNICA, con competenza (funzioni) in materia di servizi tecnico/manutentivi, lavori pubblici, edilizia, urbanistica
2. DI DARE ATTO che al Responsabile competono tutti i poteri di gestione relativi al servizio stesso, con poteri di impegnare l'Ente verso i terzi.
3. DI DARE ATTO CHE l'incarico in oggetto decorre dal 25 luglio 2019 e avrà durata di tre anni fino al 24 luglio 2022, salvo revoca prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;
4. DI TRASMETTERE il presente decreto all'ing. CONTE Franco.
5. DI DISPORRE la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio dell'Ente.

IL SINDACO
Giorgio Gianti



Accettazione
Francesco Conti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente DECRETO, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.sandamianomacra.cn.it, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi dal giorno ~~20/06/2019~~ con n° _____.

- 5 SET 2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Piera Alda Mattalia

